

Rolando Grossi

# Legittima difesa e sport

Il caso di praticanti  
e di conoscitori di sport  
da combattimento

FRANCOANGELI

*Collana*  
di **Diritto**

SAGGI E RICERCHE

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.





I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati  
possono consultare il nostro sito Internet:  
[www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page  
al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

**Rolando Grossi**

# Legittima difesa e sport

Il caso di praticanti  
e di conoscitori di sport  
da combattimento

**FRANCOANGELI**

*Collana*  
**di Diritto**

**SAGGI E RICERCHE**

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

*A mia madre*





# INDICE

Ringraziamenti	pag.	9
Presentazione, di <i>Pietro Masi</i>	»	11
Premessa	»	15
<b>1. La normativa vigente in materia di scriminanti e, in particolare, di legittima difesa</b>	»	17
1.1. Introduzione	»	17
1.2. Le scriminanti	»	18
1.3. La legittima difesa	»	20
1.4. La legittima difesa nei diversi ordinamenti	»	24
<b>2. La dottrina e la giurisprudenza italiana e internazionale attinenti alla esimente della legittima difesa. Casistica</b>	»	31
2.1. Introduzione	»	31
2.2. I requisiti dell'aggressione	»	34
2.3. L'offesa ingiusta	»	35
2.4. Il pericolo. L'attualità del pericolo	»	37
2.5. Requisiti della reazione	»	40
2.6. La proporzione con l'offesa	»	41
2.7. Legittima difesa e proprietà privata prima della riforma introdotta con la l. 26.4.2019, n. 36	»	44
2.8. La Difesa legittima dopo l'entrata in vigore della l. 26.4.2019, n. 36	»	46

<b>3. Le attività sportive e fisiche da combattimento. Amatori, dilettanti e professionisti. Le cause di giustificazione non codificate</b>	pag. 57
3.1. Precedenti storici. Profili generali	» 57
3.2. La scriminante atipica della “Attività sportiva”	» 66
3.2.1. Il lungo percorso interpretativo relativo alla c.d. “Scriminante sportiva”	» 68
3.2.2. La svolta interpretativa	» 73
3.3. I falli: volontari e non volontari	» 82
3.4. Le disposizioni di “autoregolamentazione ed autotutela” insite nell’ambito dello Sport. L’Ordinamento Giuridico Sportivo	» 87
3.5. Un caso concreto	» 91
<b>4. Profili di applicabilità delle scriminanti anche ai soggetti interessati, in casi di condotte concrete in ambiti extra-sportivi, conseguenze di natura penalistica e civilistica</b>	» 93
4.1. La Difesa Legittima Domiciliare nelle ipotesi riconducibili ai praticanti di sport da combattimento dopo l’entrata in vigore della l. n. 36 del 26.4.2019	» 100
<b>5. Conclusioni, prospettive, qualche consiglio utile</b>	» 105
Postfazione, di <i>Flavio D’Ambrosi</i>	» 113
Bibliografia	» 117
Legislazione	» 118
Giurisprudenza	» 119

## RINGRAZIAMENTI

Sento il dovere, ma prima ancora il piacere, di esprimere la mia gratitudine a coloro i quali, in diversi modi, hanno contribuito alla realizzazione di questa mia opera.

Con infinita riconoscenza ringrazio il prof. Pietro Masi, il quale ha voluto mostrarmi la Sua amicizia offrendomi il proprio prezioso e determinante contributo, anche attraverso occasioni di confronto che sono state per me momenti di riflessione, approfondimento e crescita.

Sono fortemente grato al dott. Flavio D'Ambrosi, il quale nella Sua duplice funzione di dirigente della Polizia di Stato e di Vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana, ma soprattutto in veste di amico, ha voluto onorarmi redigendo, da par Suo, una elegante e competente postfazione.

Un ringraziamento particolare lo riservo al Presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Vittorio Lai, che mi onora della Sua amicizia testimoniata anche dalla concessione del patrocinio dell'Ente del quale faccio orgogliosamente parte.

Pregiato ed importante il lavoro dell'amico prof. Gianni Nicolini, il quale mi ha messo a disposizione la sua notevole esperienza contribuendo alla stessa stesura del libro.

La mia riconoscenza va certamente alla mia famiglia ed a mia moglie, la quale non ha mai fatto venir meno il Suo incoraggiamento ed il Suo sostegno.

Alla mia collega di studio e mia allieva nel Pugilato va la mia gratitudine per avermi sostenuto, anche offrendomi il suo importante parere. Devo tale riconoscimento all'avv. Simona Salvatori, proprio perché nel suo triplice ruolo di giurista, di Pugile Professionista in attività

ed ora anche di tecnico di Pugilato ha saputo fornirmi con competenza ed empirica conoscenza impressioni e visioni critiche che ho ben tenuto a mente

I miei ringraziamenti vanno, da ultimo, ma non in ordine di importanza, ai miei colleghi.

Agli avvocati, con i quali ho potuto avere interessanti scambi di opinioni sotto il profilo giuridico.

Ai maestri, in ispecie al maestro Mimmo Condello, ai tecnici, agli insegnanti di Pugilato, ma anche a tutto il movimento Pugilistico, nessuno escluso, a partire dalle sue espressioni più decentrate, quali il Comitato Regionale del Lazio cui mi onoro di appartenere, per giungere a quelle di vertice, nonché a tutti coloro che svolgono altre attività attinenti al combattimento.

Tutti costoro, mediante conferenti istanze di chiarimento e con la esperienza della quale dispongono sotto il profilo pratico, sono stati uno stimolante e continuo incentivo alla ricerca.

## PRESENTAZIONE

L'intenzione di accompagnare con un augurio lo sforzo di Rolando Grossi, al quale mi legano una lunga conoscenza dai tempi dei suoi studi universitari ed una profonda stima, mi induce a superare alcune ritrosie, già giustificabili con la circostanza che non sono "addetto ai lavori" di sport da combattimento o di Arti marziali, e neppure di diritto penale. Non mi colloco, quindi, tra i più diretti interessati destinatari di questo scritto, che ho comunque letto raccogliendo indicazioni e spunti, secondo l'obiettivo dell'Autore, e quindi con soddisfazione.

Il tema è sviluppato tenendo conto delle diverse direzioni del "messaggio" e dei potenziali lettori, con attenzione alla concretezza. Gli oggetti di attenzione sono distinti a seconda che la reazione ad una aggressione con ricorso a conoscenze o tecniche avvenga in un contesto sportivo – e quindi tra sportivi – ovvero in un contesto diverso, e quindi nei confronti di soggetti non consapevoli di trovarsi di fronte ad uno sportivo. Un primo risultato è quello del collegamento tra le due tipologie di situazioni, che anticipano la prima alla seconda e ne estendono per quanto possibile i risultati interpretativi.

Rolando Grossi pone a disposizione la esperienza nell'interpretazione giuridica e la conoscenza della materia sportiva. Solo incidentalmente si sofferma su quello che è un "valore" fondamentale sottotraccia della esposizione, quello della (importanza della) formazione e della prevenzione con essa raggiungibile. Il risultato è che con la preparazione degli sportivi è possibile e necessario integrare anche capacità di controllo delle reazioni ed è importante diffondere la consapevolezza degli effetti e dei rischi di condotte espressive dell'uso della forza.

Emerge, quindi, un inquadramento di sistema delle diverse situazioni ed una segnalazione di indicatori di comportamento. L'Autore sottolinea che la legge non è in grado – almeno oggi, ma forse mai potrebbe esserlo – di eliminare le incertezze sulle valutazioni giuridiche del comportamento tenuto in condizioni spesso di emergenza e di fornire elementi decisionali sicuri. D'altra parte la lettura offre una sensibilizzazione per l'esigenza di gestire le situazioni e le emozioni, e quindi una base per la soluzione dei problemi.

L'impressione è, conclusivamente, nel senso di un “modello” offerto che, al di là della possibilità di dissenso o di singole alternative di giudizio, apre una prospettiva di approfondimento. L'augurio di chi scrive è che presto una seconda edizione possa tenere conto delle prime reazioni degli “esperti” e del naturale approfondimento destinato naturalmente a seguire. Al volume quindi, buona fortuna!

### **Postilla alla seconda edizione (2020)**

Non posso nascondere soddisfazione perché, a distanza di due anni dall'augurio che avevo espresso, una nuova edizione lo realizza fornendo continuità al progetto di Rolando Grossi e nuovi spazi di dialogo con gli interessati al tema.

Il volume è arricchito, mantenendo nel contempo le caratteristiche originarie di ricerca di un linguaggio chiaro per destinatari con diversa esperienza e professionalità come giuristi e sportivi e di equilibrio nella informazione e nelle valutazioni anche relative a questioni dibattute.

Le integrazioni più significative nascono dall'esigenza – imprevedibile anche se non rara nel nostro Paese – di dare conto di una importante innovazione legislativa in tema di legittima difesa che ha sollevato diversi problemi interpretativi per quanto riguarda la integrazione nel sistema normativo previgente.

Un arricchimento dell'angolo visuale è reso possibile dalla trattazione specifica di profili riguardanti l'ordinamento sportivo ed i principi che governano il comportamento degli appartenenti come correttezza, lealtà, probità, interagendo con le norme anche penali dello Stato.


Vengono poi maggiormente evidenziate la caratterizzazione etica dello sport e il ruolo preminente della formazione anche per quan-

to concerne in rispetto, in ogni contesto, dell’“altro”. Sono rafforzati e precisati nel complesso delle modifiche apportate i “consigli” rivolti a lettori esposti al rischio di coinvolgimento diretto in situazioni che il volume prende in esame.

Per inciso, scorrendo le (piccole variazioni nelle) indicazioni biografiche dell’Autore leggo che ha nell’ambito del Pugilato conseguito il grado di Maestro e la qualifica di Formatore nell’area tecnica e giuridica, titoli dei quali questo volume testimonia, se ve ne fosse bisogno, la meritevolezza.

L’augurio finale che rinnovo, sempre nella prospettiva di un percorso di crescita e sinergia di diritto e sport nella gestione delle questioni complesse che li collegano, è ancora quello di buona fortuna.

*Pietro Masi*  
Università di Roma “Tor Vergata”



*Pugile in riposo* o *Pugile delle Terme* o *del Quirinale* – scultura bronzea greca della metà del IV sec. a.C. attribuita a Lisippo (su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo Nazionale Romano)



## PREMESSA

Tenterò nelle pagine che seguono di fornire una risposta compiuta e giuridicamente fondata a tutti coloro che si domandino se l'essere un praticante, un conoscitore, un agonista (dilettante e/o professionista), ovvero un esperto di pratiche che attengono al combattimento ed alla difesa personale, comporti l'obbligo di tenere una condotta specifica in caso di aggressione, rivolta a se stessi, a propri congiunti od ad altri in propria presenza.

In molti, infatti, mi hanno rivolto tale domanda durante la mia lunga esperienza di Maestro di Pugilato e di Arti marziali, che da un determinato momento della vita si è accompagnata a quella di Avvocato penalista.

Dal lontano 1977, difatti, ho iniziato la pratica delle Arti marziali e, dopo pochissimi anni, del Pugilato. Da ormai circa trent'anni sono iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Roma iniziando, sin da giovane praticante, ad occuparmi della materia Penale.

Aggiungo che la mia carriera è proseguita ininterrottamente in entrambi gli ambiti senza che una attività escludesse mai l'altra e non posso nascondere che la passione per la pratica delle Arti marziali e per il Pugilato – che ad oggi insegno con estrema soddisfazione – si è coniugata perfettamente con la passione per il Diritto, in particolare per il Diritto e la Procedura Penale, non solo italiani, e per l'approfondimento di essi.

Potrei dunque affermare con la massima convinzione che la pratica di uno Sport o di un'Arte marziale spesso dotano di volontà e di forza interiore, doti che finiscono col diventare determinanti anche nella professione prescelta.

Con colleghi, assistiti, allievi, amici e con Magistrati, mi è capitato molte volte di soffermarmi a riflettere sulle conseguenze che l'utilizzo di tecniche afferenti alle pratiche cui sopra ho fatto riferimento, sebbene a scopo difensivo, può generare sotto il profilo giuridico, in relazione alle norme sancite dal nostro ordinamento.

Ebbene, per un verso ogni volta che ciò è accaduto ho registrato una diversità di opinioni notevole tra gli "addetti ai lavori", siano essi interpreti chiamati ad applicare la legge in giudizio oppure studiosi appartenenti alla "Dottrina".

Per altro verso, con riferimento a coloro che sono portatori delle conoscenze pratiche sopra menzionate, quali atleti combattenti, istruttori e maestri, ho spesso appurato la sussistenza di una diffusa e molto ampia inconsapevolezza circa l'importante tema che mi avvio ad esaminare.

Ho potuto rilevare come le fattispecie da considerare siano molteplici e, senza nessuna pretesa di esaustività, ho pensato di offrire il mio contributo, concentrando l'attenzione sulle condizioni nelle quali opera la "legittima difesa", in occasione di confronti sportivi ma non con riferimento alle regole dello sport, ovvero in occasione di esposizione ad aggressioni in contesti della vita civile che renderebbero rilevante il possesso di conoscenze di Sport da combattimento, Arti marziali, tecniche di difesa personale.

Questa opera ha, oltre all'ambizione di fornire spunti per la riflessione dei giuristi, il precipuo fine di informare le persone che si trovino nella posizione di avere competenze tali da consentire loro di meglio difendersi con le proprie forze in termini consentiti dalla legge, fornendo agli stessi una conoscenza, perlomeno basilare, circa i limiti di applicabilità della norma scriminante oggetto della presente trattazione. Ciò ha reso necessario anche un metodo con molti riferimenti a situazioni di fatto, con le quali si è cercato di collegare i criteri interpretativi della legge per verificarne l'esperienza dell'applicazione.

Preciso da subito che il tema non include la materia del "delitto sportivo", con il quale presenta una zona di confine, perché la legittima difesa che sarà al centro dell'attenzione è al delitto stesso alternativa.

Ovviamente, mi auguro che i lettori possano da qualche spunto di riflessione offerto da questo mio sforzo, trarre e proporre indicazioni di consenso, perplessità o dissenso, arricchendo le mie considerazioni con il contributo delle proprie importanti e indispensabili conoscenze ed esperienze personali e professionali.

1

LA NORMATIVA VIGENTE  
IN MATERIA DI SCRIMINANTI  
E, IN PARTICOLARE, DI LEGITTIMA DIFESA

**1.1. Introduzione**

Di recente l'argomento della Legittima difesa è stato oggetto di un acceso dibattito sviluppatosi su diversi piani e per ragioni attinenti al contesto storico-sociale.

Da un punto di vista politico, non vi è dubbio che il tema sia stato utilizzato con scopi differenti a seconda delle posizioni assunte dai diversi protagonisti, sottendendovi argomentazioni utili a sostenere le disparate scelte di parte.

Sotto il profilo sociologico, anche e naturalmente, si è avuto modo di osservare l'alternarsi di posizioni difformi, differentemente motivate.

Le opinioni dei giuristi, siano essi legislatori, interpreti od operatori della Giustizia, non hanno fatto eccezione in tema di differenziazioni di convincimenti.

Quanto sopra, in verità, rappresenta un connotato tipico del c.d. "diritto vivente", il cui destino è quello di adeguarsi, il più coerentemente possibile, all'evoluzione della Società che è chiamato a regolamentare.

In particolare, il Diritto Penale ha registrato numerosi cambiamenti nel corso degli ultimi decenni, sebbene la normativa cardine del sistema risalga al 1930, anno in cui venne emanato ed entrò in vigore il Codice Penale chiamato, dal nome del Guardasigilli dell'epoca, Codice Rocco.

Da allora, ovviamente, mutamenti, adeguamenti interpretativi, novelle e/o depenalizzazioni, hanno comportato importanti trasformazioni.

Non ha fatto eccezione la materia delle “scriminanti”.

In linea di principio si può affermare, volendo fornire una definizione generica delle stesse, quanto appresso.

Esistono condotte che, di norma, l’ordinamento non può tollerare e sanziona per tutelare l’interesse comune e la convivenza pacifica dei cittadini.

Tali condotte, tuttavia, a volte ed in determinate e tassative condizioni, non solo sono tollerate, ma sono ammesse e ritenute inevitabili ed indispensabili.

Un rapido ed estremamente sintetico sguardo d’insieme potrà giovare ad un corretto inquadramento della tematica oggetto del presente lavoro.

## 1.2. Le scriminanti

Il consenso dell’aveute diritto, in ossequio al principio *volenti non fit iniuria*, recepito nell’art. 50 del codice penale, rende esente da responsabilità penale chi agisce per espressa volontà del soggetto che dispone del diritto leso o posto in pericolo.

Come avviene, ovviamente, per ogni accertamento di carattere penale, la verifica delle condizioni di applicabilità della norma è molto accurata, *in primis*, valutando la capacità di disporre del diritto in capo al soggetto che abbia rilasciato il consenso ed, in secondo luogo, considerando le modalità mediante le quali tale rilascio avvenga.

Da ciò i limiti che l’ordinamento impone, oltre i quali si supera la soglia di non punibilità.

La norma successiva, l’art. 51 del codice penale, rispondendo al principio *qui iure suo utitur neminem leadit*, regola la condotta di chi agisce esercitando un diritto od adempiendo ad un dovere, essa prevede un’esonazione da punibilità per l’agente traslando la responsabilità verso chi lo ha indotto a porre in essere la condotta.

Anche per tale fattispecie i confini oltre i quali la condotta non viene reputata esente da responsabilità sono inderogabilmente definiti dalle norme.

L’art. 53 del codice penale regola, invece, il legittimo uso delle armi.

La norma è stata congeniata per indicare spazi e parametri di azione all'interno dei quali coloro che sono abilitati a portare con sé armi possano anche ed eventualmente utilizzarle.

Ovviamente, il riferimento più diretto è quello indirizzato alle Forze dell'Ordine o loro ausiliari anche di natura temporanea.

La *ratio* della disposizione risiede proprio nella esigenza percepita dal Legislatore del 1930 di non consentire la libera utilizzazione delle armi, anche ai soggetti autorizzati a disporne.

Infine, l'art. 54 dello stesso codice reca severe e precise regole volte a giustificare chi agisca nello stato del bisogno di tutelare la propria integrità e/o quella altrui dovendo necessariamente far ricorso "alla forza".

Anche tale istituto ci proviene da diritto romano e, pure in tale caso, il Legislatore ha posto dei limiti invalicabili e tassativi come la sussistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, la incolpevolezza del soggetto agente nella causazione del pericolo, la inevitabilità del pericolo in altro modo e così via, oltre i quali la scriminante non trova applicazione.

A questo punto appare lecito domandarsi: *quid iuris*, quando i limiti imposti, giova ribadirlo, in modo tassativo, dalle norme sopra richiamate vengono travalicati?

Ebbene, in simili casi i comportamenti dei soggetti autori di tale "sforamento" possono essere puniti a titolo di eccesso di scriminante.

L'art. 55 del codice penale, sul quale torneremo occupandoci della legittima difesa, infatti, ha previsto proprio tale evenienza ed, occorre rilevarlo, anche sull'interpretazione di tale norma si sono registrate diverse posizioni, sin dalla sua emanazione.

Ulteriori precetti che gioveranno ad una visione d'insieme utile ad una maggiore comprensione della tematica in trattazione, sono certamente quelli contenuti nell'art. 59 del codice penale.

La complessa previsione normativa, in sostanza, ribadisce il dettato generale del *favor rei*, sia in ordine all'applicabilità delle attenuanti od aggravanti connesse al reato contestato, sia in ordine all'erronea valutazione della sussistenza di scriminanti.

Essa sancisce il principio che laddove l'errore sia dipeso da colpa, la condotta resta punibile a titolo colposo, qualora la fattispecie lo consenta.